|  |  |
| --- | --- |
| **Progetto di Costituzione** | **Costituzione 27 dicembre 1947** |
| **Art. 23**  **La famiglia è una società naturale: la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l’adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperità della nazione.**  **La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose.** | **art. 29**  **La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.**  **Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.** |
| **Art. 24**  **Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione al fine di garantire l’indissolubilità del matrimonio e l’unità della famiglia.** |
| **Art. 25**  **È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti.      I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali.      La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari a tale scopo** | **art. 30**  **E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.      Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.**  **La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.**  **La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità** |
| **art. 31**  **La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.**  **Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo** |